

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** l'ordinanza ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023, che definisce modalità e tempi di svolgimento delle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, previste per il 7 maggio 2024;
- VISTE** le note della Direzione Generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione prot. DGOSVI 3210 del 10 gennaio 2024 e prot. 8483 del 29 febbraio 2024, aventi ad oggetto, rispettivamente: *“Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023. Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in data 7 maggio 2024. Indicazioni operative”* e *“Chiarimenti – Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione”*;
- VISTO** l'art. 9 della citata O.M. rubricato *“Personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati statali - Personale educativo delle scuole speciali”*, ed in particolare il comma 3 del medesimo articolo, che dispone quanto segue: *“Il personale educativo e A.T.A. delle istituzioni di cui ai commi precedenti vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola. L'Ufficio scolastico regionale individua la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto”*;
- VISTO** il proprio decreto prot. AOODRCA n. 20577 del 10 aprile 2024, con il quale sono state individuate, con elenco allegato al dispositivo, le Istituzioni scolastiche presso cui il personale educativo ed il personale ATA dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale potrà esercitare il diritto di voto per le elezioni indicate in premessa;
- VISTA** l'opportunità di modificare il suddetto elenco

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 234/2023 (di seguito “Ordinanza”) sono individuate nell'Allegato 1, parte integrante del presente dispositivo, le Istituzioni scolastiche presso cui il personale educativo e il personale A.T.A. dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale potrà esercitare il diritto di voto per le elezioni indicate in premessa.

Art. 2

I nominativi del suddetto personale saranno comunicati da parte dei Convitti alle Commissioni elettorali delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, in tempo utile per la predisposizione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 21, comma 7 dell'Ordinanza.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Ordinanza, eventuali reclami o richieste di rettifiche e integrazioni devono essere presentati dal personale interessato alla Commissione Elettorale dell'istituzione scolastica individuata con il presente provvedimento.

Art. 4

Il presente dispositivo annulla e sostituisce il decreto prot. AOODRCA n. 20577 del 10/04/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
ETTORE ACERRA